

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1036 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 2020****concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione <sup>(3)</sup>, stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.
- (2) Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco tutti i partecipanti hanno ritirato il loro sostegno a tempo debito.
- (3) La Commissione è stata informata, in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in merito alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno effettuato un ritiro a tempo debito e per le quali il ruolo del partecipante era stato precedentemente ripreso. A norma dell'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
- (4) È stato pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. A norma dell'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/227 della Commissione, del 28 novembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali l'autorità competente del Regno Unito è stata designata come autorità di valutazione competente (GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	Tipo o tipi di prodotto
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6	11, 12
1025	Acido performico generato da acido formico e perossido di idrogeno	BE	n.d.	n.d.	3, 5, 6
1027	Acido peracetico generato da acetato di 1,3- diacetilossipropano-2-il e perossido di idrogeno	AT	n.d.	n.d.	4
1028	Acido peracetico generato da tetraacetililenediammina (TAED) e perborato di sodio monoidrato	AT	n.d.	n.d.	3
1029	Acido peracetico generato mediante peridrolisi di N-acetilcaptoprolactam da perossido di idrogeno in condizioni alcaline	AT	n.d.	n.d.	2
85	Simclosene	DE	201-782-8	87-90-1	12
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4	4, 6, 7, 9, 10, 13
253	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiazina-2-tione (Dazomet)	BE	208-576-7	533-74-4	6, 12
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	DE	220-767-7	51580-86-0	12
345	Troclosene sodico	DE	220-767-7	2893-78-9	12
359	Formaldeide rilasciata da (Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di reazione di glicole etilenico con paraformaldeide (EG-Form)]	PL	222-720-6	3586-55-8	2
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis (idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6	2
1035	Bromo attivo generato da ozono e bromuro di acqua naturale e bromuro di sodio	NL	n.d.	n.d.	2
1036	Perossido di idrogeno rilasciato da percarbonato di sodio	FI	n.d.	n.d.	5
473	Piretrine e piretroidi	ES	232-319-8	8003-34-7	18, 19
1041	Diossido di cloro generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	DE	n.d.	n.d.	2, 3, 4, 5, 11, 12

1044	Diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio	DE	n.d.	n.d.	12
597	1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)	DE	252-615-0	35554-44-0	3
939	Cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi	SK	n.d.	n.d.	12
1052	Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato mediante elettrolisi	FR	n.d.	n.d.	2
1053	Cloro attivo generato da cloruro di potassio mediante elettrolisi	DK	n.d.	n.d.	2, 4
1055	Cloro attivo generato da cloruro di sodio e bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio (KPMS) e acido solfamminico	SI	n.d.	n.d.	2, 3
1056	Cloro attivo generato da acido cloridrico mediante elettrolisi	SI	n.d.	n.d.	2, 4, 5
731	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7	18
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8	1
1014	Zeolite di argento	SE	n.d.	n.d.	5
868	Cloridrato di poliesametilene biguanide con un peso molecolare medio numerico (Mn) di 1415 e una polidispersità media (PDI) di 4,7 [PHMB(1415;4,7)]	FR	Polimero	1802181-67-4/32289-58-0	3, 9, 11